



OGGETTO: REGOLAMENTI - Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Istituti d'arte cittadini - Approvazione di esso.

1234

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

L'Assessore prof. De Mori, avuta la parola dal Presidente, riferisce che finora il funzionamento dei Musei e Gallerie d'Arte della nostra città non è stato disciplinato da apposite ed organiche disposizioni regolamentari.

La legge 22 settembre 1960, n. 1080, contenente norme per la classificazione dei Musei non statali, stabilisce che gli Enti proprietari sono tenuti a predisporre un progetto di regolamento di organizzazione e funzionamento dei propri istituti dipendenti, una volta intervenuto il decreto di assegnazione alle singole categorie previste dalla legge stessa, da parte del Ministero della P.I.

Tale progetto deve essere sottoposto al parere dello apposito Comitato, di cui all'art. 1 della legge, prima di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.

Il Ministero della P.I., di concerto con quello per l'interno, in data 15.9.1965, ha emesso il previsto decreto, nel quale gli istituti d'arte cittadini sono stati classificati "Musei multipli".

Pertanto, gli uffici competenti del Comune hanno provveduto a redigere lo schema di regolamento, che si compone di 63 articoli, distribuiti in 6 titoli, nel testo distribuito ai Signori Consiglieri.

Fa presente, quindi, che al testo distribuito sono state, successivamente, apportate alcune variazioni, che verranno illustrate nel corso della lettura dei singoli articoli.

Dopo aver dato brevi notizie sulla nascita della prima raccolta, sull'arricchimento di opere e di collezioni ed infine sul conseguente sdoppiamento dei vari Istituti d'arte, illustra il criterio che ha presieduto alla stesura della normativa, precisando che si è tenuto conto delle esperienze di molti altri Musei consimili a quelli cittadini e che, pertanto, il presente regolamento è da considerare un testo molto aggiornato e moderno.

Legge, quindi, ed illustra i singoli articoli, mettendo in evidenza le seguenti variazioni apportate al testo distribuito :

Art. 34 - è soppresso, in quanto nelle tabelle annesse al Regolamento Organico Generale è previsto un solo posto di Applicato;

- Art. 38 - viene eliminato il seguente ultimo periodo: "Ha un alloggio di servizio adiacente ai depositi principali di opere non esposte al pubblico, e assolve, in collaborazione con i familiari, compiti di custodia diurna e notturna di questi depositi".
- Art. 40 - è così modificato: "Un subalterno esercita le mansioni di distributore di biblioteca e coadiuva il funzionario incaricato delle funzioni di bibliotecario nella distribuzione e collocazione del materiale della Biblioteca."
- Art. 47 - il I° comma è così sostituito: "In Castelvechio il servizio di vigilanza notturna viene svolto in maniera continua dai Vigili Notturni, che non fanno parte dell'Organico del Comune; detti vigili ispezionano, più volte durante la notte, tutti gli ambienti del Castello e punzonano ad ore fisse i dischi degli orologi di controllo posti in varie parti dello stabile".
- Art. 48 - la parola "salarariato", alla quarta riga, è sostituita dalla parola "custode-inserviente";
- Art. 51 - è così modificato: "Per le eventuali prestazioni che il personale dovesse essere chiamato ad effettuare fuori dal normale orario di servizio, si fa richiamo alle norme del Regolamento Organico Generale".
- Art. 52 - è soppresso.

Aperta la discussione chiedono la parola i Consiglieri:

BRAGAJA: I Direttori dei due più grandi Musei cittadini hanno, tra l'altro, il compito di curare mostre d'arte e manifestazioni. Però il Museo di Storia Naturale può disporre per tali scopi di tre operai, mentre il Museo di Castelvechio, non ne ha alcuno.

Rileva, inoltre, che all'art. 41 si attribuisce la duplice qualifica di custodi-inservienti che nel Regolamento Organico dovrebbero avere gradi diversi, rispettivamente il 3° e il 4°. Altrettanto dicasi dell'art. 42, dove si definiscono i compiti dei custodi-inservienti. L'art. 49 è stato formulato in modo vago: si dice che i custodi inservienti sono tenuti a

svolgere, oltre al servizio di custodia, altri servizi vari. Sarebbe stato opportuno precisare meglio le relative competenze.

All'art. 50 si dice pure che i custodi-inservienti e gli inservienti svolgono anche lavori di falegnameria o di officina. A tal proposito vi è da rilevare che gli altri operai sono inquadrati al grado II° della categoria.

Chiusa la discussione, il Sindaco dà la parola per la risposta agli Assessori:

MONTAGNOLI: Gli operai non si ritengono necessari presso altri Musei oltre a quello di Storia Naturale. I custodi-inservienti sono stati istituiti per alternare i compiti con gli inservienti e sono inquadrati tutti al 3° grado della categoria dei salariati. Sarebbe, comunque, difficile operare una netta distinzione tra le due categorie.

DE MORI: Rileva che tutto il personale addetto ai Musei si dedica con grande passione ai compiti anche manuali che gli vengono affidati, svolgendo un lavoro a volte veramente prezioso, come l'allestimento di vetrine, piccoli restauri ed altro.

Il Sindaco, nominati quindi scrutatori i Consiglieri Azzini, Bertoldi e Caliari, pone in votazione il Regolamento nel testo letto ed illustrato dall'Assessore.

Eseguito il computo dei voti, resi per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti	26	{ assenti al momento della votazione { Gemma, Benini, Colombo, Avanzini, Savoia, Arcaroli, Cavarzere, Fornaciari { Passigato.
" votanti	24	
Voti favorevoli	24	
Astenuti	2	(Donella e Bragaja)

Proclamato l'esito della votazione, il Sindaco dichiara, conseguentemente, approvato il Regolamento.

IL CONSIGLIO

udita la relazione dell'Assessore; vista la legge 22.9.1960 n. 1080; visto il Decreto del Ministero per la P.I., di concerto con il Ministro per l'Interno, in data 15.9.1965; presso atto della discussione e della votazione;



D E L I B E R A

di approvare il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Musei e Gallerie d'Arte, nel testo seguente :

TITOLO I° - COMPITI DELLA DIREZIONE

Art. 1

La Direzione dei "Musei d'Arte e Monumenti Cittadini" costituisce organicamente una "Divisione" del Comune secondo l'ordinamento tabellare. Ad essa sono affidati la cura delle collezioni e del patrimonio artistico comunale, nonché compiti di collaborazione per la tutela del carattere storico, artistico e paesistico della città e di consulenza alle iniziative cittadine nel campo delle Belle Arti.

Art. 2

Dipendono dalla Direzione i Civici Musei d'Arte che, nel loro insieme, sono classificati (con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15.9.1965 a seguito della Legge 22.9.1960 n.1080) nella categoria prima, cioè musei multipli sotto un'unica Direzione.

Essi sono così denominati :

- Museo di Castelvecchio	classificato grande
- Museo Archeologico al Teatro Romano	" medio
- Museo Maffeiano	" medio
- Galleria d'Arte Moderna	" medio
- Museo del Risorgimento	" medio

Dipendono inoltre dalla Direzione i seguenti monumenti ai quali il pubblico può accedere a pagamento, o a titolo gratuito, a seconda dei casi :

Arena	Loggia del Consiglio
Arche Scaligere	Palazzo Bocca Trezza
Casa di Giulietta	Teatro Romano
Gran Guardia	Tomba di Giulietta

Art. 3

Compete al Direttore di dare al Sindaco consulenza su qualsiasi argomento di indole artistica, con particolare riguardo ai problemi urbanistici del centro storico cittadino, e di proporre l'iniziativa per manifestazioni artistiche e culturali, volte alla valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni della città.

Art. 4

Il Direttore è inoltre tenuto a svolgere un'opportuna azione scientifica e didattica intesa ad assistere gli studiosi e gli studenti delle materie storico-artistiche di sua competenza, e a curare pubblicazioni e cataloghi relativi alle collezioni, all'arte veronese e alle mostre allestite.

TITOLO II° - ORDINAMENTO DELLE COLLEZIONI

Art. 5

A norma degli articoli 822, 2° comma, e 824 C.C., le opere facenti parte delle collezioni sono soggette al regime del pubblico demanio e come tali sono inalienabili ad ogni effetto.

Per la loro cura valgono le disposizioni generali fissate dalla legge sul patrimonio artistico nazionale.

Art. 6

Il materiale delle collezioni può uscire dai Musei solo con l'approvazione della Giunta Municipale, udito il parere del Direttore; un apposito elenco segnala le opere inamovibili. Ogni prestito deve essere coperto da assicurazione a carico del richiedente.

- 7 -

Art. 7

I prestiti in occasione di mostre possono essere concessi a giudizio della Giunta Municipale, udito il parere del Direttore, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente e secondo le norme emanate dal Consiglio superiore delle Belle Arti e dagli organi competenti.

Art. 8

Prestiti temporanei di dipinti e altri oggetti delle collezioni comunali possono essere concessi ad Enti pubblici, alle scuole ed alle chiese, con l'osservanza delle condizioni stabilite nell'art. 6, nell'art. 7 e nell'apposito regolamento dei prestiti.

In nessun caso possono essere concessi prestiti a privati.

Le spese per eventuali restauri che si rendessero necessari ai dipinti o agli altri oggetti di cui al I° comma, in conseguenza del prestito, sono a completo carico di coloro che hanno richiesto il prestito stesso.

L'atto di accettazione del prestito implica in ogni caso l'impegno, per colui che lo riceve, di osservare ogni cautela per la perfetta conservazione dell'oggetto concessogli.

Art. 9

Il restauro delle opere può essere deliberato solo dalla Giunta Municipale, anche se non viene compiuto a spese del Comune; deve essere eseguito, salvo cause di forza maggiore, solo nei locali dei Musei, sotto il controllo e la responsabilità del Direttore con personale qualificato e patentato dalle Soprintendenze competenti.

Dello stato delle opere prima, durante e dopo il restauro, dovrà essere tenuta larga documentazione fotografica, e, se necessario, radiografica.

Art. 10

Il Direttore può autorizzare l'esecuzione di copie delle opere d'arte di proprietà comunale, ma le copie stesse devono avere misure diverse dall'originale; un apposito registro segnerà di volta in volta le concessioni.

Ognuno può eseguire copie fotografiche delle opere esposte secondo norme che saranno stabilite dalla Giunta Municipale, su proposta del Direttore.

Art. 11

Il materiale dei Musei è ordinato in collezioni, il cui inventario è unitariamente organizzato.

Ogni pezzo è contraddistinto da una serie numerale unica registrata nell'inventario generale, e da una numerazione di categoria ricapitolata in elenchi o cataloghi particolari. Le segnature così determinate vanno applicate sulle opere in modo opportuno, e sono imm modificabili; i vuoti per ammanchi o distruzioni non vanno riempiti con spostamenti, o inserimenti di altri oggetti.

Il libro giornale dell'inventario è tenuto nell'archivio della Direzione ed una copia è depositata presso l'ufficio inventari del Comune; analogamente i singoli elenchi di categoria sono redatti almeno in duplice copia.

Presso l'archivio della Direzione esiste inoltre uno schedario generale delle opere, ordinato secondo la serie numerale, ed uno ordinato topograficamente, cioè secondo la collocazione.

Art. 12

Una suddivisione principale imm modificabile distingue le opere di carattere archeologico (a), quelle d'arte medioevale e moderna (b) e quelle dei secoli XIX° e XX° (c). Ognuno di questi gruppi è a sua volta distinto in numerose categorie secondo le consuetudini del Museo.



Art. 13

Le schede delle singole opere devono essere corredate da ampie indicazioni descrittive e dalla documentazione fotografica e bibliografica.

Art. 14

Cataloghi o guide a stampa non possono essere pubblicati che in seguito ad accordi fra gli Editori e l'Amministrazione Comunale, udito il parere del Direttore.

Art. 15

Le opere della biblioteca sono schedate e ordinate secondo i criteri bibliografici correnti; sono segnate nell'inventario generale ed in un elenco di categoria detto "libro ingressi delle opere in biblioteca".

Il sistema di classificazione è inteso a facilitare l'accesso del pubblico alle opere.

Art. 16

Le opere delle varie collezioni sono esposte nei singoli musei secondo il loro carattere e secondo l'epoca cui appartengono, salvo quelle conservate nei depositi e nei gabinetti specialistici e quelle date in prestito.

Art. 17

Norme generali devono essere osservate affinché l'esposizione non danneggi le opere, e non le esponga al pericolo di vandalismi, furti e incendi. Perciò i disegni e le stampe di norma non vengono esposte per evitare i danni della luce e restano a disposizione degli studiosi nel gabinetto loro riservato.

Particolari attenzioni devono essere riservate ai depositi, per renderne agevole l'accesso agli studiosi e per garantirne la sicurezza da furti e danni; devono perciò essere collocati in locali sorvegliati, in prossimità degli alloggi di servizio dei custodi.

Art. 18

Il patrimonio delle collezioni dovrà essere coperto da assicurazioni contro gli incendi e i furti, con elenchi distinti secondo le categorie di valori, in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio Comunale.

Art. 19

Periodicamente si provvede al controllo delle collezioni in base agli inventari. In occasione di cambiamento del Direttore la consegna del patrimonio delle collezioni avverrà secondo le Leggi vigenti.

Art. 20

L'incremento delle collezioni, per dono ed acquisti, deve essere deliberato dall'Amministrazione Comunale, udito il parere del Direttore e della Commissione di Vigilanza dei Musei e Monumenti di cui all'art. 56 del presente Regolamento.

TITOLO III° - CARATTERI GENERALI DEI MUSEI E MONUMENTI

Art. 21

I Civici Musei d'Arte sono i seguenti :

- a) Il MUSEO detto di CASTELVECCHIO, dalla sede ov'è situato, ospita le collezioni medioevali e moderne di pittura, scultura e arte industriale, il gabinetto dei Disegni, Stampe e Miniature; la parte non esposta al pubblico della Raccolta di Numismatica, la Biblioteca, la Fototeca, e il Laboratorio di Restauro.

In Castelvecchio risiede la Direzione e vi si conservano l'Archivio Generale e le chiavi di tutti i Musei e Monumenti.

- b) IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERONA ROMANA ha sede nei chiostri di San Girolamo al Teatro Romano; vi sono esposti mosaici, bronzi, statue e oggetti vari di arte industriale provenienti da scavi del territorio veronese; nei depositi sono conservate le parti non esposte delle civiche collezioni archeologiche.
- c) IL MUSEO MAFFEIANO, istituito all'inizio del settecento da Scipione Maffei, e considerato pertanto uno dei più antichi Musei d'Europa, è situato in piazza Brà; consta della collezione statuaria e lapidaria radunata dal Maffei per l'Accademia Filarmonica nel portico disegnato dal Pompei, alla quale viene sostanzialmente conservato l'originario ordinamento; ai piani superiori sono conservate le civiche collezioni archeologiche che non provengono da scavi del territorio veronese, come i vasi e le ceramiche greche, le terrecotte e le urnette etrusche; in una sezione a parte sono infine esposte le monete antiche della collezione numismatica veronese.
- d) La GALLERIA D'ARTE MODERNA è situata a Palazzo Forti in via Emilei: vi sono esposti dipinti e sculture del XIX° e XX° secolo.
- e) IL MUSEO DEL RISORGIMENTO raccoglie i cimeli, i documenti di archivio, le stampe e gli oggetti che si riferiscono alla Storia della Patria dal periodo della Rivoluzione Francese a quello della Resistenza, ed è situato pure in Palazzo Forti.

Altri Musei d'arte in via di costituzione, o che dovessero in seguito essere istituiti, dovranno essere descritti nel presente elenco, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 22

Altre civiche collezioni sono esposte con criterio di unità stilistica e cronologia nel Palazzo della Gran Guardia, nel Municipio, nella Loggia del Consiglio, nella ex chiesa e nei chiostri di S. Francesco al Corso; altri dipinti sono dislocati nei singoli uffici comunali e pubblici, secondo gli elenchi che vengono tenuti seguendo le disposizioni stabilite dalla Giunta Municipale, sentito il Direttore e che sono annualmente aggiornati dalla Direzione dei Musei.

Art. 23


I Monumenti dipendenti dalla Direzione sono i seguenti : Arena, Teatro Romano, Arche Scaligere, Loggia del Consiglio, Palazzo della Gran Guardia, Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Palazzo Bocca Trezza, Torre dei Lamberti.

Per il loro uso verranno stabilite norme particolari con deliberazione della Giunta Municipale, sentito il Direttore.

Art. 24

La presentazione delle collezioni nei Musei è compito della Direzione, sia per quanto riguarda la scelta dei criteri di ordinamento e di esposizione delle opere, sia per lo studio e la proposta dei progetti di restauro degli immobili dei musei e monumenti e l'allestimento delle sale; la direzione e la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori è affidata ai competenti organi dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO IV° - COMPITI DEL PERSONALE



Art. 25

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei musei sono stabiliti dal Regolamento Organico Generale.

Dallo stesso Regolamento è fissato il numero e la qualifica delle persone assegnate.

Art. 26

Il Direttore, che gerarchicamente è alle dirette dipendenze del Segretario Generale e che ha il grado di Capo Divisione, è responsabile della custodia, della conservazione, dell'incremento e dell'ordine delle collezioni artistiche, storiche e librerie dei musei d'arte veronesi. Ha inoltre la direzione dei servizi inerenti alla conservazione e all'uso dei monumenti dipendenti dalla Direzione, mantiene i rapporti tra la sua Divisione e gli altri Uffici Comunali, secondo la prassi e le norme gerarchiche; stende le annuali relazioni sull'andamento della Divisione; cura l'allestimento dei musei; provvede al restauro dei monumenti dipendenti dalla sua Divisione; fa proposte per gli acquisti; sovrintende alla compilazione ed alla tenuta degli inventari, dei cataloghi e degli schedari.

Risponde del materiale avuto in consegna in base all'inventario che controlla assumendo il servizio e che deve tenere sempre aggiornato, è tenuto al rispetto delle norme e delle consuetudini nei rapporti con la Direzione Generale Belle Arti e con le Soprintendenze locali.

Vigila su ogni aspetto del funzionamento dei Musei ed è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni danno, ammanco o pericolo inerente alle collezioni, nonché di ogni grave mancanza disciplinare del personale alle sue dipendenze.

Risponde di fronte al Segretario Generale del Comune del servizio interno del personale e formula le note di qualifica; ha facoltà di impiegare il personale da lui dipendente nel modo più opportuno, affidando gli incarichi, a suo giudizio, nel rispetto del-

Art. 27

Oltre a questi compiti il Direttore promuove mostre, cicli di conferenze e lezioni d'arte, iniziative didattiche e culturali inerenti alla sua competenza, con l'eventuale aiuto dei suoi collaboratori; mantiene la corrispondenza con gli studiosi, svolge compiti di assistenza per gli studenti, riceve i visitatori dei Musei che lo richiedano e dà pareri per stime e valutazioni di oggetti di proprietà privata, qualora sia interpellato.

Art. 28

Il Direttore vigila sullo stato di conservazione dei monumenti cittadini, collabora con la Direzione LL.PP. e con gli altri Uffici Municipali quando sia richiesto; controlla, su richiesta della Direzione LL.PP., le demolizioni e gli scavi in città, tiene rapporti con le Soprintendenze e partecipa ai congressi in rappresentanza e su designazione dell'Amministrazione.

Gli competono, in particolare, i compiti di cui agli artt 3 e 4 del presente Regolamento e quelli previsti nell'allegato "E" - Attribuzioni e compiti degli Uffici - del vigente Regolamento Organico Generale per gli impiegati e salariati del Comune di Verona.

Art. 29

Gli Assistenti coadiuvano il Direttore nella tenuta degli inventari, cataloghi e schedari; nella vigilanza sui Musei e sulle collezioni e sul personale; nei lavori amministrativi, didattici e di controllo sui monumenti cittadini, secondo gli incarichi affidati loro dal Direttore.

Art. 30

L'Assistente anziano ha l'ufficio in Castelvecchio, sede della Direzione dei Musei, e funge da Vice-Direttore, sostituendo il Direttore in caso di assenza o di impedimento. Ha in custodia le chiavi e svolge particolari mansioni per la sorveglianza del personale e il disbrigo delle pratiche amministrative.

Collabora con il Direttore nella vigilanza sull'andamento dei servizi, e lo tiene costantemente informato.

Art. 31

L'Ispettore-Bibliotecario ha compiti generali di collaborazione col Direttore, cura la tenuta degli inventari e degli schedari, la biblioteca e la fototeca, e compie ispezioni al materiale artistico ed ai monumenti.

Art. 32

Il personale dei Musei non può svolgere alcuna attività professionale.

Nel caso in cui siano ad esso richieste da privati prestazioni inerenti alle sue competenze, deve avere l'autorizzazione scritta del Sindaco, al quale va chiesto il nulla osta per via gerarchica.

Art. 33

Un applicato adempie alle funzioni di impiegato d'ordine con specifiche mansioni di segretario dattilografo nel ramo amministrativo, di cassiere per le piccole spese, di controllore dei turni e delle licenze del personale, di copista e di protocollista della corrispondenza.

Art. 34

Il Geometra è addetto al servizio di vigilanza sulla buona manutenzione degli immobili, dà la propria collaborazione tecnica ai progettisti di lavori e restauri, e assiste alla loro esecuzione.

Art. 35

Il personale subalterno provvede ai servizi generali, alla sorveglianza ed alla custodia dei Musei d'Arte e dei Monumenti cittadini.

Art. 36

Il capo-custode svolge mansioni di controllo del personale subalterno distaccato presso i vari Musei e Monumenti, secondo le disposizioni del Direttore.

Art. 37

Il magazziniere è il salariato prescelto, secondo le modalità indicate dal Regolamento Organico Generale, per svolgere funzioni di sorveglianza e controllo dell'ordine e della manutenzione del materiale esposto e non esposto. Deve svolgere quotidiane ispezioni per controllare lo stato di conservazione delle opere, controllarne gli spostamenti, accompagnare gli studiosi nei depositi.

Art. 38

Il restauratore, anch'esso prescelto secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale, ha il compito di provvedere ai piccoli lavori di manutenzione e di restauro di cornici, mobili e oggetti vari, nonché di collaborare con i restauratori professionisti incaricati dell'esecuzione di lavori particolari.



Il restauratore, in relazione alle esigenze di servizio ed alle disponibilità di tempo, può essere chiamato dal Direttore a svolgere altre mansioni nell'ambito dei Musei.

Art. 39

Un subalterno esercita le mansioni di distributore di biblioteca e coadiuva il funzionario incaricato delle funzioni di bibliotecario nella distribuzione e collocazione del materiale della Biblioteca.

Art. 40

I Custodi-Inservienti svolgono le funzioni di custodia diurna e notturna dei Musei, disciplinano l'ingresso dei visitatori nelle sale e riscuotono i diritti di ingresso, rilasciando il biglietto, hanno l'obbligo di aprire le porte di ingresso ai Musei secondo l'orario fissato dall'Amministrazione, di vigilare perchè l'accesso del pubblico sia ordinato e di fare ispezioni continue nei luoghi e nelle sale di visita, sia nelle ore di apertura, sia in quelle in cui i Musei restano chiusi, non possono lasciare il posto di servizio durante l'orario di apertura dei Musei; nelle altre ore, quando si allontanano, debbono sempre lasciare un familiare presente nell'alloggio di servizio, loro assegnato gratuitamente.

I custodi-inservienti sono obbligati a fare una accurata ispezione delle sale e dei vari luoghi di visita, subito dopo la chiusura giornaliera dei Musei.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti di ingresso nei Musei e Monumenti, i custodi-inservienti debbono osservare scrupolosamente le disposizioni dell'Amministrazione e sono soggetti alla vigilanza dell'Ufficio Controllo Riscossioni del Comune.

Art. 41

Gli inservienti hanno gli stessi compiti dei custodi-inservienti, limitatamente alle ore giornaliere di servizio.

Art. 42

La custodia delle sale comprende: la vigilanza contro il furto ed i danni delle opere, la pronta comunicazione di ogni inconveniente, verificatosi nel servizio, l'uso attento delle chiavi affidate, l'adempimento ai compiti di pulizia e sicurezza delle opere e dei locali, l'intervento per far osservare al pubblico le norme prescritte.

Art. 43

Al termine dell'ora di servizio capocustode, restauratore, magazziniere, inservienti e inservienti-custodi sono tenuti a firmare un apposito modulo - due volte al giorno - nel quale si dichiara che le sale di esposizione sono in perfetto ordine o si denunciano, se si sono verificati, danni, o ammanchi, o incidenti di qualsiasi genere.

Art. 44

Il servizio, presso i Musei, viene svolto in tutti i giorni dell'anno, salvo alcune festività che verranno indicate dalla Giunta Municipale su proposta del Direttore, nelle ore stabilite per ciascuna categoria di dipendenti e secondo gli orari stagionali. Vengono, per questo, fissati dei turni di servizio in modo che compatibilmente con le esigenze del servizio, la giornata settimanale di riposo coincida una, e possibilmente due volte al mese, con la domenica.

- 19 -

Quando, per effetto dei turni, un dipendente presta servizio in giornata festiva (domenica, o altre festività civili e religiose), ha diritto ad una giornata di riposo compensativo in altra giornata non festiva oppure, ad un compenso, in ore straordinarie festive, pari alle ore di servizio effettivamente prestate.

Art. 45

Il servizio notturno viene svolto nei Musei con giri di ispezione in determinate ore dai custodi con alloggio di servizio che sono tenuti a firmare ogni volta il libro dei controlli notturni.

Art. 46

In Castelvechio il servizio di vigilanza notturna viene svolto in maniera continua dai Vigili Notturni che non fanno parte dell'Organico del Comune; detti Vigili ispezionano, più volte durante la notte, tutti gli ambienti del Castello e punzonano ad ore fisse i dischi degli orologi di controllo posti in varie parti dello stabile.

Tale servizio si svolge dalle ore 22 alle ore 7 del mattino successivo e le consegne avvengono in tali ore tra i custodi dei Musei e gli Agenti Notturni, con firma sull'apposito libro dei controlli notturni.

Art. 47

Durante i giorni di chiusura del Museo di Castelvechio, nelle ore di pranzo e in quelle fuori orario di servizio diurno (fino alle 22 di sera e dalle ore 7 all'apertura del Museo al mattino) un custode-inserviente scelto secondo i turni stabiliti dalla Direzione, sorveglia gli Uffici ed ispeziona le sale, in modo che in nessun momento il Castello rimanga incustodito.

Art. 48

Inservienti e custodi-inservienti sono tenuti a svolgere oltre al servizio di custodia, mansioni di fatica secondo le necessità e come stabilito dalla Direzione, per le pulizie, per lo spostamento di quadri e oggetti, e per servizi vari.

Art. 49

Inservienti e custodi-inservienti, scelti per le loro capacità, svolgono, sempre a giudizio della Direzione, lavori di falegnameria o di officina con materiale acquistato tramite l'Amministrazione Comunale e per solo uso dei Musei; per questi lavori nessun compenso particolare spetta ad inservienti e custodi-inservienti, poichè sono tenuti a compierli nelle ore di servizio. La Direzione è tenuta a far loro osservare le norme di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, e ad impiegarli in tali attività solo se sono assicurati contro gli infortuni a norma delle Leggi vigenti.

Art. 50

Per le eventuali prestazioni che il personale dovesse essere chiamato ad effettuare fuori dal normale orario di servizio, si fa richiamo alle norme del Regolamento Organico Generale.

Art. 51

La Direzione è tenuta ad organizzare corsi elementari di storia dell'arte per ampliare sempre più tali conoscenze dei dipendenti in materia artistica, specie per quanto riguarda le collezioni ed i monumenti cittadini.

Art. 52

Tutti i salariati, quando sono in servizio di vigilanza, sono riconosciuti quali agenti di P.S. a tutti gli effetti di Legge, a norma del disposto dell'art.16 del R.D. 31.12.1923 n.3164, del R.D. 31.8.1907 n.690 (T.U. delle Leggi di P.S.) e del relativo Regolamento 20.8.1909 n.666, nonchè del R.D. 12.2.1911 n.297 (Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale) art. 126 III° comma.

Art. 53

Per quant'altro non previsto, valgono le disposizioni del vigente Regolamento Organico Generale per gli impiegati e salariati del Comune di Verona.

TITOLO V° - COMMISSIONI DI VIGILANZAArt. 54

La Commissione di Vigilanza dei Musei è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale stesso.

Essa consta di cinque membri nominati tra esperti della materia; ne fanno inoltre parte di diritto il Soprintendente all'Arte Antica, i due Soprintendenti all'Arte Medioevale e Moderna ed il Soprintendente Bibliografico, nonchè l'Assessore alla P.I. ed il Direttore Capo Divisione; è presieduta dal Delegato del Sindaco nella persona dell'Assessore competente. Nel suo seno la Commissione nomina un Vice Presidente; ne è segretario di diritto il Direttore dei Musei.

Art. 55

La Commissione è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della metà più uno dei membri; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è determinante.

Art. 56

La Commissione collabora con la Direzione nella preparazione e nello svolgimento dei programmi ordinari e straordinari e nella formulazione di proposte all'Amministrazione Comunale per acquisti di opere, sia con i fondi in bilancio sotto la voce "incremento", sia con stanziamenti speciali; esprime il parere sui prestiti ad Enti pubblici e privati di opere di proprietà comunale.

TITOLO VI° - NORME PER IL PUBBLICO.

Art. 57

Le sale dei Musei d'Arte e i Monumenti, sono aperti, di regola, al pubblico a pagamento e secondo l'orario stagionale, stabilito a parte, in tutti i giorni dell'anno, escluse alcune feste fissate dalla Giunta Municipale, con apposita deliberazione, su proposta del Direttore.

Possono essere concessi sconti a comitive di più di venti persone, secondo norme pure stabilite dalla Giunta.

L'ingresso gratuito è concesso alle comitive scolastiche e a tutti i visitatori che rientrano nelle categorie indicate dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione.

La prima domenica di ogni mese l'ingresso a tutti i Musei e Monumenti civici è gratuito.

- 23 -

Art. 58

L'accesso alla Biblioteca del Museo di Castelvecchio è gratuito; ai frequentatori viene rilasciata una apposita tessera di riconoscimento, che dà diritto anche al prestito delle opere "non di consultazione".

Art. 59

Nei Musei d'Arte è vietato fumare, introdurre cani ed altri animali, entrare con ombrelli, bastoni, radioline portatili, borse o valigie, che devono essere depositati nel guardaroba gratuito.

Art. 60

Gli oggetti rinvenuti dal personale o dimenticati nel guardaroba, vengono conservati presso il Comando Vigili e la Direzione ne trattiene l'elenco per la restituzione a norma di Legge.

Art. 61

Un apposito libro dei reclami è tenuto a disposizione del pubblico.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni, a norma dell'art. 97 della Legge Comunale e Provinciale T. U. 1934, modificato con l'Art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530, dal

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI VERONA

SECRETARIA GENERALE

Esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

dal

Nota prefettizia N.

in data

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata e affissa a questo Albo Pretorio.....
oggi, giorno di mercato,.....
a norma di legge, e che non pervennero opposizioni o reclami.

Verona, li 10 giugno 1968.....

P. IL SEGRETARIO GENERALE

PREFETTURA DI VERONA

N. Div.

Visto:

Verona, li

IL PREFETTO

